



DECRETO 20 luglio 2012, n. 140

**Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (in GU n.195 del 22-8-2012)
(entrata in vigore del provvedimento: 23.08.2012)**

L'articolo art. 9, comma 1, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali.

È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali rapportata ad una predeterminazione amministrativa dei compensi, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, poi approvata dal Ministro competente.

Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».

Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».¹

Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1».

Ne consegue che:

i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell'accordo già enucleabile dall'art. 2233 c.c., in incipit del primo comma;

ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell'abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l'organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l'associazione professionale» cui si riferisce l'art. 2233 c.c.;

¹ All'atto del conferimento di un mandato professionale si dovranno ricordare questi quattro adempimenti:

- i controlli e le annotazioni ai fini della normativa anti riciclaggio;
- la dichiarazione per il trattamento dati ai fini della normativa privacy;
- l'informativa sulla conciliazione;
- la necessità di sottoporre al cliente un preventivo-contratto per la determinazione del compenso.

In seguito si aggiungerà un quinto obbligo: quello di informare il cliente sulla polizza di rc professionale.

iii) i punti di riferimento in sede giurisdizionale divengono quindi: importanza e complessità dell'opera e, implementando la chiave sistematica dell'art. 9 rispetto all'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 2233 c.c., il pregio della stessa, che riflette in termini giustificativi il razionale rilievo del decoro della professione.

Il decreto non riprende la logica tariffaria della rigida predeterminazione di griglie liquidatorie, ma, orientando in modo tendenzialmente omogeneo la funzione giurisdizionale in relazione ai generali principi di ragionevolezza e unicuique suum tribuere, offra alla stessa «parametri» e non più «tariffe».

Questa differenza impone un ruolo centrale alla valutazione giudiziale del caso concreto, con conseguenti rilevanti forbici di implementazione dei parametri numerici comunque ritenuti utili alla suddetta funzione di orientamento, ed esclusione di ogni inderogabilità, minima e massima, delle soglie individuate ai fini di un'applicazione cui «di regola», ma senza alcun vincolo, si guida l'organo giurisdizionale stesso².

Un'altra importante precisazione di metodo: con l'abrogazione delle tariffe risulta definitivamente superata la distinzione tra onorari e diritti. Ciò non toglie che, nella individuazione dei parametri numerici di orientamento per fasi, si è tenuto conto anche dei valori di costo riferiti ai precedenti diritti, in quanto relativi, in via integrativa, alla componente “attuativa” piuttosto che propriamente “valutativa” dell'attività professionale.³

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali)

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.

² I nuovi valori sono stati determinati aggiornando la precedente tariffa del 2004 – quale mero termine di riferimento nei sensi sopra illustrati – tenendo conto degli indici ISTAT con un aumento (seppur non integrale) del 24,1%. All'esito della rivalutazione sono stati utilizzati i medesimi arrotondamenti previsti dal D.M. n. 127 del 2004. Si è poi proceduto a individuare gli onorari e diritti di riferimento per ogni fase processuale.

Si è infine adattato il risultato:

a) con criterio di ragionevolezza, che impone di considerare il problema dell'aumento dei costi legali anche sotto l'aspetto dell'incidenza degli stessi sul reddito medio reale degli utenti, e dunque pure in rapporto al valore, e cioè al costo di acquisto, dei beni della vita contesi, così da evitare che, in frizione con i principi costituzionali, «il ricorso alla giustizia possa diventare privilegio per pochi» (parere interlocutorio del Consiglio di Stato, 27 ottobre 2003, n. sez. 4061/2003, con riferimento al procedimento per l'approvazione della precedente tariffa del 2004);

b) con criterio di proporzionalità, che si traduce non solo nel rispetto del criterio di adeguatezza del compenso professionale rispetto all'opera svolta, ma che impone anche, e proprio per ciò, la considerazione di un adeguato rapporto di regola sussistente tra le controversie di dato valore e tra i relativi procedimenti davanti ai diversi organi di giustizia dei singoli gradi o nei gradi (latamente) superiori.

³ Da ciò nasce la necessità di concordare preventivamente col domiciliatario un compenso per tutte le attività; un criteri potrebbe essere quello di ricorrere ad una percentualizzazione minima per le competenze del domiciliatario (l'Unione Triveneta suggeriva, nelle osservazioni indirizzate al CNF, equo prevedere una non inferiore al 15-20% per le sole fasi in cui il domiciliatario svolge attività).

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

All'articolo 1 si enuncia dunque che in ogni caso in cui l'organo giurisdizionale – fuori dei vincoli derivanti da un accordo – debba liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi successivi, esso si attiene alle disposizioni del decreto, applicate anche per via di analogia interna. Quanto a quest'ultima ipotesi si può pensare all'ipotesi dell'avvocato cui si debba liquidare il compenso, nei presupposti sopra descritti, per la sua attività di revisore contabile, per cui l'organo giurisdizionale potrà utilizzare analogicamente i parametri previsti per i revisori contabili, sistematicamente più contigui a quelli per la generica attività stragiudiziale forense.

Nei compensi – che pure ricomprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, non escluse le attività accessorie alla stessa – non sono incluse le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, anche quella concordata in modo forfettario (si pensi alla voce “spese forfettarie” propria di molte precedenti tariffe). Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. Logicamente, i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, comprensivo delle spese, potrà costituire elemento di valutazione negativa dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso (comma 6).

Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.

Si aggiunge che quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a un solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

In nessun caso le soglie numeriche indicate per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa. E' una conseguenza della piena derogabilità dei parametri.

Capo II

Disposizioni concernenti gli avvocati

Art. 2 (Tipologia di attività)

1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.

Le prestazioni professionali forensi sono state distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono state a loro volta distinte in attività penale; e attività civile, amministrativa, comprensiva del contenzioso contabile, e tributaria.

Art. 3 (Attività stragiudiziale)

1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.
3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

L'attività stragiudiziale si prevede sia liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.

Non si è previsto alcun parametro a vacazione, eccessivamente rigido (anche quando meramente orientativo) rispetto alla complessa varietà dell'attività stragiudiziale, strettamente connessa alle dinamiche di mercato.

Si stabilisce che quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato (sempre senza vincoli insuperabili, e cioè di regola) sino al 40 per cento rispetto a quello liquidabile in base ai parametri altrimenti rilevanti per l'attività stragiudiziale. Viene cioè valorizzata la componente non conflittuale dell'attività forense, di supporto a una giurisdizione intesa quale extrema ratio, rispetto a quella amichevole, per la soluzione delle controversie, in attuazione del principio costituzionale di proporzionalità nell'uso della risorsa giudiziaria a sua volta direttamente connesso con quello del giusto processo e della ragionevole durata collettiva della complessiva dinamica giudiziaria.

Art. 4 (Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)

1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.
3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Quanto all'attività giudiziale dell'area civile, ferma la distinzione in fasi, nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva e quindi tendenzialmente unitaria anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata e dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nei casi di azione di classe, attesa la tipica complessità della controversia, si stabilisce la possibilità di aumento del compenso liquidato fino al triplo.

Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è (analogamente a quanto sopra) aumentato fino al 25 per cento rispetto, logicamente, a quello ordinariamente liquidabile. Si conferma la valorizzazione dell'attività forense diretta alla conciliazione nella stessa prospettiva sopra illustrata quanto all'attività stragiudiziale.

Accogliendo un'osservazione del Consiglio di Stato si è previsto che debba costituire elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte processuali abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Art. 5 (Determinazione del valore della controversia)

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.

3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa.

L'art. 5 stabilisce i criteri di valutazione del valore della controversia ai fini della parametrizzazione, riprendendo quelli, consolidati, della precedente tariffa.

Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.

In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa, latamente compresi quelli di giustizia contabile (in linea con le concettualizzazioni della precedente tariffa), il valore della causa è determinato allo stesso modo quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.

Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, per un verso si prevede, nella tabella allegata, un allineamento allo scaglione generale di riferimento (25.001- 50.000 euro), con ampia forbice di variazione (da +150% a - 50% del valore medio di liquidazione), per altro verso si tiene «particolare» conto dell'oggetto e della complessità della stessa controversia.

Art. 6 (Procedimenti arbitrali)

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.
2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale.

L'art. 6 specifica che per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga quali gli arbitraggi, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale, sintetizzando, questi casi, ipotesi di mandato a transigere.⁴

Art. 7 (Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi)

1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

L'art. 7, poi, indica che, fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per i procedimenti diversi, ferme le regole e i criteri generali (artt. 1 e 4).

Art. 8 (Cause di lavoro)

1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.

L'art. 8, riprendendo la precedente tariffa, stabilisce che nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà. Si tratta di un parametro orientativo volto ad assicurare il principio costituzionale di accesso alla giustizia per la tutela di posizioni fondamentali e a forte connotazione personalistica, usualmente connesse a situazioni di disparità di forze tra le parti coinvolte, come tali considerate sotto vari profili, processuali e sostanziali, dall'ordinamento.

Art. 9 (Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio)

1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.

⁴ Si noti che per gli arbitri non è indicato alcun specifico parametro per il compenso, come era nelle precedenti tariffe.

Per la particolare semplicità seriale, a sua volta connessa a oneri della finanza pubblica, si è stabilito (art. 9), che il compenso può essere ridotto fino alla metà nelle controversie per l'ottenimento dell'indennizzo da irragionevole durata del processo (legge n. 89 del 2001).

Per i compensi relativi alle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (si pensi alle previsioni di cui agli artt. 115, 116, 117 e 118 del testo unico in parola), anch'essi connessi a rilevanti ricadute erariali, si prevede che si tenga specifico conto dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Questa menzione è attualmente contenuta nell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, però, prevede riferimenti non più fruibili alle tariffe.

Restano ferme le altre riduzioni previste dal testo unico spese di giustizia quale quella di cui all'articolo 130 di tale testo normativo, che qui si estendono per omogeneità di parametro anche al settore penale.

Art. 10 (Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito)

1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

L'art. 10 indica che nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento. La ragione è chiaramente relativa all'esercizio professionalmente inappropriato dei diritti processuali. Quanto alle pronunce in rito, seppure risulta rispondente al vero che non necessariamente potrebbero essere conseguenza delle premesse professionali appena richiamate, va detto che l'ormai consolidato diritto vivente esclude possano andare a danno della parte i mutamenti giurisprudenziali, posto che in ipotesi di overruling in senso proprio, e cioè processuale, la parte viene rimessa in termini (Cass., S.U., n. 15144 del 2011, Cass., n. 3042 del 2012)

Art. 11 (Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni,

ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.

10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

L'art. 11 indica i criteri di determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, in relazione alle fasi.

Si ribadisce che i parametri specifici per la determinazione del compenso sono solo di regola quelli di cui alla tabella A – Avvocati. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

*Si specifica che nella **fase di studio** della controversia sono compresi, solo a titolo di esempio:*

- l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente,*
- le ispezioni dei luoghi,*
- la ricerca dei documenti*
- la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.*

*Nella **fase introduttiva del giudizio** sono compresi, sempre a titolo di esempio:*

- gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio e il relativo esame inclusivo di quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo, memorie, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate,
- l'iscrizione a ruolo,
- il versamento del contributo unificato,
- le rinnovazioni o riassunzioni della domanda,
- le autentiche di firma o l'esame della procura notarile,
- la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio,
- le ulteriori consultazioni con il cliente.

Nella **fase istruttoria** sono compresi, ancora a titolo di esempio:

- le richieste di prova o controprova,
- le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative,
- l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso o in funzione del giudizio,
- gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziari, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie o altri atti anche connessi nel corso del giudizio, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio,
- la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace inerenti a mezzi di prova, le relative richieste di copie al cancelliere,
- le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private.

Al fine di valutare il grado di complessità della fase rileveranno, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate purché non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. Logicamente, rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

Nella **fase decisoria** sono compresi, fermo il carattere non tassativo dell'elencazione:

- le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti,
- le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame,
- la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima,
- la redazione e il deposito delle note spese,
- l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale, quale precipitato del titolo decisorio ottenuto.

Nella **fase esecutiva**, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l'atto di precetto formalmente estraneo all'esecuzione in senso proprio, sono ricompresi, a titolo di esempio:

- la disamina del titolo esecutivo,
- la notificazione dello stesso unitamente al precetto,
- l'esame delle relative relate,
- il pignoramento e l'esame del relativo verbale,
- le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni,
- gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

Riprendendo l'articolo 1 comma 3, si ribadisce che il compenso comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

Art. 12 (Attività giudiziale penale)

1. L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.
3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.
5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Per l'attività giudiziale penale è stato seguito il medesimo metodo.

L'attività in parola è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisionale; fase esecutiva.

Si stabilisce che se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta. La norma ripete quella generale (art. 1 comma 5) con l'importante riferimento all'estinzione del reato.

Il comma 2 dell'art. 11 specifica che nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. A questi fini si terrà conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata. Ma si terrà pure conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.

Riprendendo anche qui i criteri della precedente tariffa, si prevede che per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere in particolare diminuito fino alla metà.

In linea con la corrispondente previsione dettata in materia civile ed equiparate, si stabilisce che debba costituire elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli. Si è omesso un più ampio riferimento all'abuso processuale in considerazione del fatto che nel procedimento penale dell'azione dispone la parte pubblica.

Viene quindi richiamata la disposizione sui compensi nel caso di gratuito patrocinio introdotta per l'attività giudiziale civile e quelle ad essa equiparate.

I parametri specifici per la determinazione del compenso sono quindi, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, ma giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 13 (Parte civile)

1. I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.

I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.

Art. 14 (Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale)

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.

4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero

comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai

parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Il compenso è liquidato per fasi.

*L'art. 14 indica che nella **fase di studio** sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.*

*Nella **fase introduttiva** sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.*

*Nella **fase istruttoria** sono compresi, sempre a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.*

*Nella **fase decisoria** sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.*

*Nella **fase esecutiva** sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena e delle misure cautelari.*

*Per i **procedimenti cautelari o speciali** (si pensi a quelli in materia di misure di prevenzione) si fa espresso richiamo al principio dell'analogia specifica interna.*

Il compenso liquidato comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

.....

Art. 41 (Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Ne consegue che anche per i procedimenti non ancora definiti e in corso all'entrata in vigore si dovrà applicare la liquidazione secondo i nuovi parametri.

Art. 42

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il decreto 20 luglio 2012, n. 140 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 195 del 22.8.2012 per cui entra in vigore il 23.08.2012.



Parametri: Tabella A (civile, tributari, amministrativo) – Avvocati

GIUDICE DI PACE

Scaglione fino a euro 5.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300,00; aumento: fino a +50% (euro 450,00);
diminuzione: fino a -60% (euro 120,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 150,00; aumento: fino a +50% (euro 225,00);
diminuzione: fino a -60% (euro 60,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 300,00; aumento: fino a +100% (euro 600,00);
diminuzione: fino a -80% (euro 60,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 400,00; aumento: fino a +30% (euro 520,00);
diminuzione: fino a -70% (euro 120,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 1.150,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 1.795,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 360,00.

Scaglione da euro 5.001

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 330,00; aumento: fino a +60% (euro 598,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 165,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 180,00; aumento: fino a +60% (euro 288,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 90,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 330,00; aumento: fino a +150% (euro 825,00);
diminuzione: fino a -70% (euro 99,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 420,00; aumento: fino a +60% (euro 672,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 210,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 1.260,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 2.3883,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 564,00.

**TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI PRIMO GRADO**

Scaglione fino a euro 25.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550,00; aumento: fino a +60% (euro 880,00); diminuzione: fino a -50% (euro 275,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 300,00; aumento: fino a +60% (euro 480,00); diminuzione: fino a -50% (euro 150,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550,00; aumento: fino a +150% (euro 1.375,00); diminuzione: fino a -70% (euro 165,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700,00; aumento: fino a +60% (euro 1.120,00); diminuzione: fino a -50% (euro 350,00)

***IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 2.100,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI SINO AD Euro 3.855,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI SINO AD Euro 940,00.***

Fase esecutiva:

a) **mobiliare:** valore medio di liquidazione euro 400,00; aumento: fino a +60% (euro 640,00); diminuzione: fino a -50% (euro 200,00)

b) **immobiliare:** valore medio di liquidazione euro 900,00; aumento: fino a +60% (euro 1.440,00); diminuzione: fino a -50% (euro 450,00)

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200,00; aumento: fino a +60% (euro 1.920,00); diminuzione: fino a -50% (euro 600,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600,00; aumento: fino a +60% (euro 960,00); diminuzione: fino a -50% (euro 300,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200,00; aumento: fino a +150% (euro 3.000,00); diminuzione: fino a -70% (euro 360,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500,00; aumento: fino a +60% (euro 2.400,00); diminuzione: fino a -50% (euro 750,00)

***IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 4.500,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI EURO: Euro 8.280,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 2.010,00.***

Fase esecutiva:

a) **mobiliare:** valore medio di liquidazione euro 800,00; aumento: fino a +60% (euro 1.280,00); diminuzione: fino a -50% (euro 400,00)

b) **immobiliare**: valore medio di liquidazione euro 1.800,00; aumento: fino a +60% (euro 2.880,00); diminuzione: fino a -50% (euro 900,00)

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.900,00; aumento: fino a +60% (euro 3.040,00); diminuzione: fino a -50% (euro 950,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000,00; aumento: fino a +60% (euro 1.600,00); diminuzione: fino a -50% (euro 500,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.000,00; aumento: fino a +150% (euro 5.000,00); diminuzione: fino a -70% (euro 600,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.600,00; aumento: fino a +60% (euro 4.160,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.300,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 7.500,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 13.800,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 3.350,00.

Fase esecutiva:

a) **mobiliare**: valore medio di liquidazione euro 1.300,00; aumento: fino a +60% (euro 2.080,00); diminuzione: fino a -50% (euro 650,00)

b) **immobiliare**: valore medio di liquidazione euro 2.900,00; aumento: fino a +60% (euro 4.640,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.450,00)

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 3.250,00; aumento: fino a +60% (euro 5.200,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.625,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650,00; aumento: fino a +60% (euro 2.640,00); diminuzione: fino a -50% (euro 825,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 3.250,00; aumento: fino a +130% (euro 7.475,00); diminuzione: fino a -70% (euro 975,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 4.050,00; aumento: fino a +60% (euro 6.480,00); diminuzione: fino a -50% (euro 2.025,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 12.200,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 21.795,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 5.450,00.

Fase esecutiva:

a) **mobiliare**: valore medio di liquidazione euro 2.100,00; aumento: fino a +60% (euro 3.360,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.050,00)

b) **immobiliare**: valore medio di liquidazione euro 4.800,00; aumento: fino a +60% (euro 7.680,00); diminuzione: fino a -50% (euro 2.400,00)

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 5.400,00; aumento: fino a +60% (euro 8.640,00); diminuzione: fino a -50% (euro 2.700,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.700,00; aumento: fino a +60% (euro 4.320,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.350,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 5.400,00; aumento: fino a +100% (euro 10.800,00); diminuzione: fino a -70% (euro 1.620,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 6.750,00; aumento: fino a +60% (euro 10.800,00); diminuzione: fino a -50% (euro 3.375,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 20.250,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 34.560,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 9.045,00.

Fase esecutiva:

a) **mobiliare**: valore medio di liquidazione euro 3.600,00; aumento: fino a +60% (euro 5.760,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.800,00)

b) **immobiliare**: valore medio di liquidazione euro 8.100,00; aumento: fino a +60% (euro 12.960,00); diminuzione: fino a -50% (euro 4.050,00)

Scaglione superiore euro 1.500.000,00

Il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente (*da euro 500.001 a euro 1.500.000*), liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.⁵

Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%.

Si ricorda che lo scaglione di riferimento è quello corrispondente al valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000.

⁵ Art. 4 (*Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria*)

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200,00; aumento: fino a +150% (euro 3.000,00); diminuzione: fino a -50% (euro 600,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600,00; aumento: fino a +150% (euro 1.500,00); diminuzione: fino a -50% (euro 300,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200,00; aumento: fino a +150% (euro 3.000,00); diminuzione: fino a -50% (euro 600,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500,00; aumento: fino a +150% (euro 3.750,00); diminuzione: fino a -50% (euro 750,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 4.500,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 11.250,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 2.250,00.

**CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO,
ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO**

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%

Scaglione fino a euro 25.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 660,00; aumento: fino a +60% (euro 1.056,00); diminuzione: fino a -50% (euro 330,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 360,00; aumento: fino a +60% (euro 576,00); diminuzione: fino a -50% (euro 180,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 660,00; aumento: fino a +150% (euro 1.650,00); diminuzione: fino a -70% (euro 198,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 840,00; aumento: fino a +60% (euro 1.344,00); diminuzione: fino a -50% (euro 420,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 2.520,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 4.626,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 1.128,00;

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO SENZA FASE ISTRUTTORIA: Euro 1.860,00

IMPORTO COMPLESSIVO SENZA FASE ISTRUTTORIA CON AUMENTI: Euro 2.976,00;

IMPORTO COMPLESSIVO SENZA FASE ISTRUTTORIA CON DIMINUZIONI: Euro 930,00.

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.440,00; aumento: fino a +60% (euro 2.304,00); diminuzione: fino a -50% (euro 720,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 720,00; aumento: fino a +60% (euro 1.152,00); diminuzione: fino a -50% (euro 360,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.440,00; aumento: fino a +150% (euro 3.600,00); diminuzione: fino a -70% (euro 432,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.800,00; aumento: fino a +60% (euro 2.880,00); diminuzione: fino a -50% (euro 900,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 5.400,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 9.936,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 2.412,00;

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO SENZA FASE ISTRUTTORIA: Euro 3.960,00;

IMPORTO COMPLESSIVO SENZA FASE ISTRUTTORIA CON AUMENTI: Euro 6.336,00;

IMPORTO COMPLESSIVO SENZA FASE ISTRUTTORIA CON DIMINUZIONI: Euro 1.980,00.

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 2.280,00; aumento: fino a +60% (euro 3.648,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.140,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.200,00; aumento: fino a +60% (euro 1.920,00); diminuzione: fino a -50% (euro 600,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.400,00; aumento: fino a +150% (euro 6.000,00); diminuzione: fino a -70% (euro 720,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 3.120,00; aumento: fino a +60% (euro 4.992,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.560,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 9.000,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 16.560,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 4.020,00;

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO SENZA FASE ISTRUTTORIA: Euro 6.600,00

IMPORTO COMPLESSIVO SENZA FASE ISTRUTTORIA CON AUMENTI: Euro 10.560,00

IMPORTO COMPLESSIVO SENZA FASE ISTRUTTORIA CON DIMINUZIONI: Euro 3.300,00.

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 3.900,00; aumento: fino a +60% (euro 6.240,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.950,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.980,00; aumento: fino a +60% (euro 3.168,00); diminuzione: fino a -50% (euro 990,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 3.900,00; aumento: fino a +130% (euro 8.970,00); diminuzione: fino a -70% (euro 1.170,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 4.860,00; aumento: fino a +60% (euro 7.776,00); diminuzione: fino a -50% (euro 2.430,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 14.640,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 26.154,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 6.540,00;

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO SENZA FASE ISTRUTTORIA: Euro 10.740,00

IMPORTO COMPLESSIVO SENZA FASE ISTRUTTORIA CON AUMENTI: Euro 17.184,00;

IMPORTO COMPLESSIVO SENZA FASE ISTRUTTORIA CON DIMINUZIONI: Euro 5.370,00.

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 6.480,00; aumento: fino a +60% (euro 10.368,00); diminuzione: fino a -50% (euro 3.240,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 3.240,00; aumento: fino a +60% (euro 5.184,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.620,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 6.480,00; aumento: fino a +100% (euro 12.960,00); diminuzione: fino a -70% (euro 1.944,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 8.100,00; aumento: fino a +60% (euro 12.960,00); diminuzione: fino a -50% (euro 4.050,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 24.300,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 41.472,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 10.854,00;

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO SENZA FASE ISTRUTTORIA: Euro 17.820,00;
IMPORTO COMPLESSIVO SENZA FASE ISTRUTTORIA CON AUMENTI: Euro 28.512,00
IMPORTO COMPLESSIVO SENZA FASE ISTRUTTORIA CON DIMINUZIONI: Euro 8.910

Scaglione superiore euro 1.500.000,00

Il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5.

Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%.

Si ricorda che lo scaglione di riferimento è quello corrispondente al valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000.

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.440,00; aumento: fino a +150% (euro 3.600,00); diminuzione: fino a -50% (euro 720,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 720,00; aumento: fino a +150% (euro 1.800,00); diminuzione: fino a -50% (euro 360,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.440,00; aumento: fino a +150% (euro 3.600,00); diminuzione: fino a -50% (euro 720,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.800,00; aumento: fino a +150% (euro 4.500,00); diminuzione: fino a -50% (euro 900,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 5.400,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 13.500,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 2.700,00;

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO SENZA FASE ISTRUTTORIA: Euro 3.960,00;
IMPORTO COMPLESSIVO SENZA FASE ISTRUTTORIA CON AUMENTI: Euro 9.900,00;
IMPORTO COMPLESSIVO SENZA FASE ISTRUTTORIA CON DIMINUZIONI: Euro 1.980

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI,
COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL'UNIONE EUROPEA**

Scaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Si ricorda che lo scaglione di riferimento è quello corrispondente al valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000.

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 720,00; aumento: fino a +70% (euro 1.224,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 360,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 450,00; aumento: fino a +60% (euro 720,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 225,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 855,00; aumento: fino a +70% (euro 1.453,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 427,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 2.025,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 3.397,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 1.012,00.

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.600,00; aumento: fino a +70% (euro 2.720,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 800,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000,00; aumento: fino a +60% (euro 1.600,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 500,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900,00; aumento: fino a +70% (euro 3.230,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 950,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 4.500,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 7.550,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 2.250,00.

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 2.640,00; aumento: fino a +70% (euro 4.488,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 1.320,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650,00; aumento: fino a +60% (euro 2.640,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 825,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 3.135,00; aumento: fino a +70% (euro 5.329,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.567,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 7.425,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 12.457,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 3.712,00.

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 4.320,00; aumento: fino a +70% (euro 7.344,00); diminuzione: fino a -50% (euro 2.160,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.700,00; aumento: fino a +60% (euro 4.320,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.350,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 5.130,00; aumento: fino a +70% (euro 8.721,00); diminuzione: fino a -50% (euro 2.565,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 12.150,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 20.385,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 6.075,00.

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 7.200,00; aumento: fino a +70% (euro 12.240,00); diminuzione: fino a -50% (euro 3.600,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 4.500,00; aumento: fino a +60% (euro 7.200,00); diminuzione: fino a -50% (euro 2.250,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 8.550,00; aumento: fino a +70% (euro 14.535,00); diminuzione: fino a -50% (euro 4.275,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 20.250,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 33.975,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 10.125,00.

Scaglione superiore euro 1.500.000,00

Il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5.

Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%.

Si ricorda che lo scaglione di riferimento è quello corrispondente al valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000.

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.600,00; aumento: fino a +150% (euro 4.000,00); diminuzione: fino a -50% (euro 800,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000,00; aumento: fino a +150% (euro 2.500,00); diminuzione: fino a -50% (euro 500,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900,00; aumento: fino a +150% (euro 4.750,00); diminuzione: fino a -50% (euro 950,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 4.500,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 11.250,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 2.250,00.

CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI

Scaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 765,00; aumento: fino a +70% (euro 1.300,00); diminuzione: fino a -50% (euro 382,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 495,00; aumento: fino a +60% (euro 792,00); diminuzione: fino a -50% (euro 247,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900,00; aumento: fino a +70% (euro 1.530,00); diminuzione: fino a -50% (euro 450,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 2.160,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 3.622,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 1.079,00.

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.700,00; aumento: fino a +70% (euro 2.890,00); diminuzione: fino a -50% (euro 850,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.100,00; aumento: fino a +60% (euro 1.760,00); diminuzione: fino a -50% (euro 550,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.000,00; aumento: fino a +70% (euro 3.400,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.000,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 4.800,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 8.050,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 2.400,00.

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 2.805,00; aumento: fino a +70% (euro 4.768,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.402,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.815,00; aumento: fino a +60% (euro 2.904,00); diminuzione: fino a -50% (euro 907,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 3.300,00; aumento: fino a +70% (euro 5.610,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.650,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 7.920,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 13.282,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 3.959,00.

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 4.590,00; aumento: fino a +70% (euro 7.803,00); diminuzione: fino a -50% (euro 2.295,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.970,00; aumento: fino a +60% (euro 4.752,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.485,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 5.400,00; aumento: fino a +70% (euro 9.180,00); diminuzione: fino a -50% (euro 2.700,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: E 12.960,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 21.735,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 6.480,00.

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 7.650,00; aumento: fino a +70% (euro 13.005,00); diminuzione: fino a -50% (euro 3.825,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 4.950,00; aumento: fino a +60% (euro 7.920,00); diminuzione: fino a -50% (euro 2.475,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 9.000,00; aumento: fino a +70% (euro 15.300,00); diminuzione: fino a -50% (euro 4.500,00)

IMPORTO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 21.600,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 36.225,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 10.800,00.

Scaglione superiore euro 1.500.000,00

Il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5.

Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%.

Si ricorda che lo scaglione di riferimento è quello corrispondente al valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000.

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.700,00; aumento: fino a +150% (euro 4.250,00); diminuzione: fino a -50% (euro 850,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.100,00; aumento: fino a +150% (euro 2.750,00); diminuzione: fino a -50% (euro 550,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.000,00; aumento: fino a +150% (euro 5.000,00); diminuzione: fino a -50% (euro 1.000,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 4.800,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 12.000,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 2.400,00.

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE

Scaglione fino a euro 5.000: da 50,00 a 700,00 euro

Scaglione da euro 5001 a euro 500.000: da 400,00 a 2.000,00 euro

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000,00 a 2.500,00 euro

Scaglione superiore euro 1.500.000,00

Il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5.

PRECETTO

Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20,00 a 100,00 euro

Scaglione da euro 5001 a euro 500.000: da 150,00 a 350,00 euro

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400,00 a 600,00 euro

Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700,00 a 900,00 euro

PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO

Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi **mobiliari**, con i medesimi aumenti e diminuzioni

AFFARI TAVOLARI

Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi **mobiliari**, con i medesimi aumenti e diminuzioni

Parametri: Tabella B (penale) – Avvocati

GIUDICE DI PACE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 240,00 aumento: fino a +300% (euro 960,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 120,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 480,00; aumento: fino a +50% (euro 720,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 240,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 720,00; aumento: fino a +100% (euro 1.440,00);
diminuzione: fino a -70% (euro 216,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 720,00; aumento: fino a +50% (euro 1.080,00);
diminuzione: fino a -70% (euro 216,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 2.160,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 4.200,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 792,00.

Fase esecutiva: euro 16 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.
(euro24/8)

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 360,00; aumento: fino a +300% (euro 1.440,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 180,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 720,00; aumento: fino a +50% (euro 1.080,00);
diminuzione: fino a -50% (euro 360,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.080,00; aumento: fino a +100% (euro 2.160,00);
diminuzione: fino a -70% (euro 324,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.080,00; aumento: fino a +50% (euro 1.620,00);
diminuzione: fino a -70% (euro 324,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 3.240,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 6.300,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 1.188,00.

Fase esecutiva: euro 24 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%. (euro 36/12)

TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300,00; aumento: fino a +300% (euro 1.200,00); diminuzione: fino a -50% (euro 150)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600,00; aumento: fino a +50% (euro 900,00); diminuzione: fino a -50% (euro 300)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900,00; aumento: fino a +100% (euro 1.800,00); diminuzione: fino a -70% (euro 270,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900,00; aumento: fino a +50% (euro 1.350,00); diminuzione: fino a -70% (euro 270,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 2.700,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 5.250,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 990,00.

Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%. (euro 30/10)

TRIBUNALE COLLEGIALE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 390,00; aumento: fino a +300% (euro 1.560,00); diminuzione: fino a -50% (euro 195,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 780,00; aumento: fino a +50% (euro 1.170,00); diminuzione: fino a -50% (euro 390,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.170,00; aumento: fino a +100% (euro 2.340,00); diminuzione: fino a -70% (euro 351,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.170,00; aumento: fino a +50% (euro 1.755,00); diminuzione: fino a -70% (euro 351,00)

IMPORTO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 3.510,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 6.825,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro:1.287,00.

Fase esecutiva: euro 26 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%. (euro 39/13)

CORTE D'ASSISE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 750,00; aumento: fino a +300% (euro 3.000,00); diminuzione: fino a -50% (euro 375,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.500,00; aumento: fino a +50% (euro 2.250,00); diminuzione: fino a -50% (euro 750,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.250,00; aumento: fino a +100% (euro 4.500,00); diminuzione: fino a -70% (euro 675,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.250,00; aumento: fino a +50% (euro 3.375,00); diminuzione: fino a -70% (euro 675,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 6.750,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 13.125,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 2.475,00.

Fase esecutiva: euro 50 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%. (euro75/25)

CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 480,00; aumento: fino a +300% (euro 920,00); diminuzione: fino a -50% (euro 240,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 960,00; aumento: fino a +50% (euro 1.440,00); diminuzione: fino a -50% (euro 480,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.440,00; aumento: fino a +100% (euro 2.880,00); diminuzione: fino a -70% (euro 432,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.440,00; aumento: fino a +50% (euro 2.160,00); diminuzione: fino a -70% (euro 432,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 4.320,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 7.400,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 1.584,00.

Fase esecutiva: euro 32 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%. (euro 48/16)

CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 780,00; aumento: fino a +300% (euro 3.120,00); diminuzione: fino a -50% (euro 390,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.560,00; aumento: fino a +50% (euro 2.340,00); diminuzione: fino a -50% (euro 780,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.340,00 aumento: fino a +100% (euro 4.680,00); diminuzione: fino a -70% (euro 702,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.340,00; aumento: fino a +50% (euro 3.510,00); diminuzione: fino a -70% (euro 702,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 7.020,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 13.650,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 2.574,00 .

Fase esecutiva: euro 52 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%. (euro 78/26)

MAGISTRATURE SUPERIORI

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 960,00; aumento: fino a +300% (euro 3.840,00); diminuzione: fino a -50% (euro 480,00)

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.920,00; aumento: fino a +50% (euro 2.880,00); diminuzione: fino a -50% (euro 960,00)

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.880,00; aumento: fino a +100% (euro 5.760,00); diminuzione: fino a -70% (euro 864,00)

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.880,00; aumento: fino a +50% (euro 4.320,00); diminuzione: fino a -70% (euro 864,00)

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO: Euro 8.640,00;
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI: Euro 16.800,00;

IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI: Euro 3.168,00.

Fase esecutiva: euro 64 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%. (euro 96/32)

In breve....

Il compenso è regolato dall'**accordo** col cliente (che deve avere la **forma scritta**).

Solo **in mancanza di accordo scritto** si può ricorrere alla liquidazione ricorrendo ad un organo giurisdizionale.

Ricorda che l'**assenza** di prova **dell'invio di un preventivo di massima** al cliente può costituire elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

In sede giurisdizionale per quantificare il compenso si ricorrerà ai parametri (che non saranno **mai vincolanti** per il giudice).

Non esiste più la distinzione tra **onorari e diritti** in quanto il compenso è unico.

Nei compensi non sono comprese le **spese** da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella eventualmente concordata in modo forfettario.

Non sono altresì compresi **oneri e contributi** dovuti a qualsiasi titolo.

Ricorda che i costi degli **ausiliari incaricati dal professionista** sono ricompresi tra le spese dello stesso.

Nel caso di **incarico collegiale** il compenso è unico ma può essere aumentato fino al doppio.

Quando l'incarico professionale è conferito a una **società o associazione** tra professionisti, si applica un solo compenso, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

Il compenso per l'**attività stragiudiziale** è determinato tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e

dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.

Non esistono dei parametri rapportati al valore dell'affare come le vecchie tariffe, per questo è necessario pattuire per iscritto il compenso.

Ricorda che per pattuire un compenso orario devo prima aver determinato quale'è il costo orario dello studio in base alle spese annue.

Quando l'affare stragiudiziale consiste in una **conciliazione** (esempio la transazione di una lite), il compenso è **aumentato fino al 40 per cento**.

L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti **fasi**: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del **valore** (determinato secondo i criteri dell'art. 5) e della **natura e complessità** della controversia, del **numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate**, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale **urgenza** della prestazione; deve inoltre tenere conto del **pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi**, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Qualora l'avvocato **difenda più persone** con la stessa posizione processuale o difende **una**

parte contro più parti il compenso unico può essere aumentato fino al **doppio**.

Quando il procedimento giudiziale si conclude con una **conciliazione** il compenso è **aumentato fino al 25 per cento**.

Nelle controversie di **lavoro** il cui valore non supera **1.000 euro**, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.

Nel **gratuito patrocinio** e per le **difese d'ufficio** i compensi sono di regola dimezzati.

Nelle **cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo**, il compenso può essere ridotto fino alla metà.

Nel caso di controversie a norma dell'articolo **140-bis (azioni di classe)** del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo

Per le controversie il cui **valore supera euro 1.500.000,00** il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione sino ad euro 1.500.000,00 liquida il compenso applicando per il maggior valore i criteri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5.

Per le **procedure concorsuali** si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili

Per **l'assistenza negli arbitrati rituali** si applicano i parametri corrispondenti al giudiziale. Per quelli **irrituali** i parametri dello stragiudiziale.

Costituiscono elemento di **valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale** del compenso, l'adozione di condotte abusive

tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Anche **l'attività giudiziale penale** è distinta in **fasi**: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della **natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate**, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione, tenuto conto di tutte le particolari **circostanze del caso e dei risultati** del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Qualora l'avvocato **difenda più persone** con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso criterio di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.

Per **l'assistenza d'ufficio a minori** il compenso può essere diminuito fino alla metà.

Anche per l'attività penale **l'adozione di condotte dilatorie** tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli può essere elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso.

Ndr: I commenti sono tratti dalle Relazione Ministeriale illustrativa del decreto. Si prega chi utilizza questo lavoro di controllare l'esattezza degli importi e di segnalare all'Unione Triveneta eventuali inesattezze negli importi indicati, inviando una mail all'indirizzo: presidenza@avvocatitriveneto.it.

Redazione del testo a cura degli avv.ti
Antonio Rosa ed Alessandra Stella